

PARTE SPECIALE – SEZ. O – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
(Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-15

Organizzazione

AGRICOLA PARAElios S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.agricolaparaelios.com

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04/01/2022	Prima emissione	KSERVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	



PARTE SPECIALE – SEZ. O – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
(Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-15

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

15	Sezione O: Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio
15.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>
15.2	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
15.2.1	<i>Ricettazione (Art. 648 c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)</i>
15.2.2	<i>Riciclaggio (Art. 648-bis c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)</i>
15.2.3	<i>Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)</i>
15.2.4	<i>Autoriciclaggio (Art 648-ter 1 c.p. modificato da D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)</i>
15.3	<i>Le attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>
15.4	<i>Organi e funzioni coinvolte</i>
15.5	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
15.6	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
15.7	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

15.1 Introduzione e funzione della parte speciale dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro,

PARTE SPECIALE – SEZ. O – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
(Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-15

beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali dell'azienda, nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi Partner come già definiti nella Parte Generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza e ai Responsabili delle altre funzioni della società, che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti

15.2 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali l'Art.25-octies del D.Lgs.n.231/01 prevede una responsabilità dell'ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso

Gli articoli di codice penale richiamati nella seguente sezione sono stati modificati dal D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021 e riportati fedelmente nella sezione 3.14 del MOD-300 del Kit documentale

15.2.1 Ricettazione (Art. 648 c.p. modificato dal D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)

PARTE SPECIALE – SEZ. O – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
(Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-15

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare

Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 ad Euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis e quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Il D.Lgs.n.195/2021 contempla inoltre la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Se il fatto è di particolare tenuità si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione

15.2.2 Riciclaggio (Art. 648-bis c.p. modificato dal D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa

La pena per tale reato, prevista dall'Art. 3 della L. n.186 del 15 dicembre 2014 e modificata dal D.Lgs.n.195/2021, è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

Il D.Lgs.n.195/2021 contempla inoltre la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi mentre è prevista una diminuzione di pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

PARTE SPECIALE – SEZ. O – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
(Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-15

15.2.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p. modificato dal D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti dai casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis

La pena per tale reato, prevista dall'Art. 3 della L. n.186 del 15 dicembre 2014 e modificata dal D.Lgs.n.195/2021, è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale

Il D.Lgs.n.195/2021 contempla inoltre la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, e una diminuzione di pena nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'Art. 648.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che in parte ha abrogato e sostituito la Legge 197/1991

Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. La previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro. Le disposizioni di cui al presente articolo, concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
(Modifiche apportate all'Art. 49 del D.Lgs.n.231/2007 dal Decreto-legge n.124 del 26 ottobre 2019 convertito con legge n.157 del 19 dicembre 2019)

PARTE SPECIALE – SEZ. O – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
(Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-15

2. L'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi. In tale ambito rientra anche l'obbligo della clientela di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica
3. L'obbligo di astenersi dall'apertura del Rapporto Continuativo o dall'esecuzione dell'operazione qualora l'intermediario non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela
4. L'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'Art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente
5. L'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai numeri 2, 3 e 4. sono, tra gli altri:

- Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano:
 - Banche
 - Poste italiane
 - Società di intermediazione mobiliare
 - Società di gestione del risparmio
 - Società di investimento a capitale variabile
 - Le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'Art. 2, comma 1, del CAP (rami vita)
- I professionisti, tra i quali si indicano:
 - I soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali
 - I notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni
- I revisori contabili
- Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme



PARTE SPECIALE – SEZ. O – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
(Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-15

Tra le attività si indicano:

- Recupero di crediti per conto terzi
- Trasporto di denaro contante
- Gestione di case da gioco
- Offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro

15.2.4 Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 modificato dal D.Lgs. n. 195 dell'8 novembre 2021)

La legge N.186 del 15 dicembre 2014 ha inserito il reato di autoriciclaggio che si commette quando si impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

La pena prevista è la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5000 a Euro 25000

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale, invece è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto

15.3 Le attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

A seguito di una approfondita analisi della sua realtà aziendale, le principali attività sensibili che l'azienda ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Accensione di rapporti continuativi, quali ad esempio:
 - Conti correnti
 - Deposito titoli
 - Depositi a risparmio
 - Carte di credito
- Esecuzione di operazioni disposte dalla Clientela, quali ad esempio:
 - Operazioni di versamento contante
 - Operazioni su assegni bancari o circolari
 - Operazioni su strumenti finanziari
- Rapporti con i fornitori

15.4 Organi e funzioni coinvolte

In relazione alle descritte attività sensibili tutte astrattamente ipotizzabili si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali

Servizio Acquisti e Gestione Immobili

L'attività presenta profili di rischio nella gestione degli acquisti aziendali e per l'approvvigionamento dei beni e servizi a favore di esso

Consiglio di Amministrazione

Servizio Rischi e Controlli Permanenti

L'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni ed in virtù dell'esercizio della funzione di

PARTE SPECIALE – SEZ. O – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
(Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-15

controllo sulle attività svolte dall'azienda

Ufficio Tecnico Immobili

Si consideri l'attività di gestione reddituale ed amministrativa del patrimonio immobiliare dell'azienda

15.5 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle attività sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio

Nell'espletamento delle attività aziendali e in particolare nelle aree sensibili, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (Art. 25-octies del Decreto)

In particolare, i destinatari hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati di riciclaggio e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa antiriciclaggio, la società, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti obblighi:

- Identificare la clientela; in particolare è necessario procedere all'identificazione nei seguenti casi:
 - Instaurazione di un rapporto continuativo
 - Esecuzione di operazioni occasionali di importo pari o superiore a euro 15.000, sia effettuate con operazione unica sia con più operazioni che appaiono collegate o frazionate
 - Quando vi è sospetto di riciclaggio
 - Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente
- Gestire correttamente l'archivio unico informatico, istituito presso l'azienda, sul quale dovranno essere registrati e conservati i dati identificativi e le altre informazioni relative alle operazioni ed ai rapporti continuativi. La registrazione può avvenire contestualmente all'operazione o in un momento successivo, entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'operazione
- Inviare mensilmente i dati aggregati all'unità di informazione finanziaria
- Valutare la clientela stessa in funzione del rischio potenziale di commissione dei reati di riciclaggio
- Segnalare le operazioni sospette all'unità di informazione finanziaria, anche nel caso in cui le stesse siano rifiutate o comunque non concluse; l'obbligo di effettuare le predette segnalazioni vige per l'intera durata del rapporto con il cliente e non è limitato quindi alle sole fasi d'instaurazione o di chiusura dello stesso (la decisione dei clienti di

PARTE SPECIALE – SEZ. O – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
(Art. 25-octies del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-15

interrompere un rapporto non rappresenta, di per sé, elemento di sospetto). Le segnalazioni e le comunicazioni devono essere effettuate con la massima tempestività onde consentire all'UIF l'esercizio del potere di sospensione previsto dall'Art. 6, comma 6 lett. c) del Decreto Antiriciclaggio

- Valutare l'attendibilità dei fornitori con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale in un'ottica di prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale
- Assicurare adeguata formazione ai dipendenti in materia di riciclaggio. Per gli adempimenti di cui sopra, la società si dota di procedure interne

15.6 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati precedentemente devono rispettarsi i principi procedurali qui di seguito descritti

In particolare, si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dalla società e dai destinatari nell'ambito delle attività sensibili, nonché più in generale nell'esercizio della sua attività

Accensione di rapporti continuativi / Esecuzione di operazioni disposte dalla clientela

Al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela la società, coerentemente con quanto indicato nel Manuale, predispone appositi questionari, nelle seguenti occasioni:

- Accensione di Rapporto Continuativo
- Effettuazione di operazioni occasionali
- Qualora il cliente si rifiuti, o non sia in grado, di fornire le informazioni richieste nei questionari, la società non procede all'accensione del rapporto o all'esecuzione dell'operazione richiesta
- Le informazioni raccolte dalla società sono analizzate e conservate nel dossier relativo a ciascun cliente
- La società valuta le informazioni fornite dai clienti e determina il profilo di rischio riciclaggio relativo a ciascuno di essi
- La società procede alla valutazione e all'aggiornamento del profilo di rischio del cliente per tutta la durata dell'operazione o del rapporto
- Nel caso fosse rilevata un'operazione sospetta, la società – al fine di operare l'eventuale segnalazione dell'operazione stessa sulla base di quanto disposto dalla normativa in materia – procede coerentemente con quanto indicato nel Dispositivo di Prevenzione del Riciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo Internazionale, dalla stessa recentemente adottato

Rapporti con i fornitori

La società verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori attraverso:

- Visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per fornitori stranieri
- Certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti per fornitori stranieri
- Analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste
- Dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali e alle responsabilità in tema di falso

La società inserisce nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali aziendali e dei principi contenuti nel Modello e si impegnano al rispetto degli stessi

Il mancato rispetto dei comportamenti etici o false dichiarazioni relative alla situazione del fornitore di cui al paragrafo precedente comporteranno l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto

Clausole contrattuali

La società inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Banca, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico
- Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto
- Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali)



Altri principi procedurali specifici

- La società prevede appositi corsi di formazione che abbiano ad oggetto i contenuti della normativa e delle procedure adottati dalla società stessa in materia di contrasto al riciclaggio, nonché le modalità con cui deve agire un dipendente che si trovi a gestire un'operazione sospetta; la frequenza a tali corsi è obbligatoria e l'inosservanza è sanzionata disciplinarmente
- La società fornisce istruzioni alle controllate affinché le stesse pongano in essere adempimenti analoghi a quelli effettuati dall'azienda e descritti nella presente Parte Speciale e più analiticamente nelle procedure aziendali adottate



15.7 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di riciclaggio, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adequatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

In particolare, per quanto concerne i reati di cui all'Art. 25-octies, deve:

- Comunicare, senza ritardo, alle Autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'Art. 7, comma 2, del Decreto Antiriciclaggio
- Comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'Art. 41 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia
- Comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia
- Comunicare, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 del Decreto Antiriciclaggio di cui ha notizia

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante

L'Organismo di Vigilanza inviterà periodicamente alle proprie riunioni il responsabile antiriciclaggio della società, il quale manterrà un costante flusso informativo mensile sulle principali criticità riscontrate nel corso dell'attività